

L.R. 93/1995, L.R. 32/2002, L.R. 36/2003 e L.R. 13/2010. Proposta di approvazione al Consiglio regionale del “Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”.

A relazione dell’Assessore RICCA:

Premesso che:

la legge regionale 93/1995, concernente “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie” sancisce, in particolare, che la Regione Piemonte promuove:

- le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive (Titolo II, articolo 3 “Programma per l’impiantistica”);
- la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico-motorie ricreative (Titolo III, articolo 7 “Promozione delle attività sportive e fisico-motorie”).
- la legge regionale 36/2003 “Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello” sostiene i soggetti che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport tradizionali piemontesi: pallapugno e pallatamburello;
- la legge regionale 32/2002 “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte” riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive storiche, iscritte all’“Albo Regionale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte”;

la legge regionale 13/2010 “Interventi a favore della pratica degli sport Olimpici e Paralimpici invernali” promuove e valorizza le discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell’attività giovanile.

Richiamato che:

il medesimo articolo 3 della suddetta legge regionale 93/1995 prevede che il Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva stabilisca le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso, i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione e che il Programma possa essere modificato ed aggiornato nel periodo di validità;

nell’ambito della promozione delle attività sportive, fisico-motorie e dell’impiantistica sportiva, è competenza regionale predisporre gli strumenti di programmazione necessari ad indirizzare e coordinare le politiche sportive regionali.

Richiamato, pertanto, che il Programma pluriennale di interventi per la promozione delle attività sportive, fisico-motorie e per l’impiantistica è lo strumento attuativo delle disposizioni indicate agli articoli 3 e 7 della legge regionale 93/1995 e che tale Programma deve essere approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Preso atto che il precedente Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva, approvato con D.C.R. n. 166-31312 del 27 settembre 2016, per gli anni 2016-2018, necessita di essere rinnovato con l’approvazione di nuove linee programmatiche per gli anni 2020-2022;

Dato atto che:

per avviare la fase di programmazione per gli anni 2020-2022 delle politiche strategiche per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie è stata elaborata la proposta di “Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”;

tale proposta di Programma contiene le linee prioritarie per promuovere gli interventi di politica sportiva da realizzarsi in Piemonte nel triennio 2020-2022 in materia di impiantistica sportiva e di promozione della pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, secondo le previsioni e le finalità della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie”, della Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36 “Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello”, della Legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32 “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte” e della Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 “Interventi a favore della pratica degli sport Olimpici e Paralimpici invernali”;

tale programma si presenta come lo strumento di riferimento e la base fondamentale di impulso e di orientamento delle azioni e degli interventi regionali che si intendono realizzare con il coinvolgimento delle organizzazioni sportive (C.O.N.I., C.I.P, Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive, Società sportive) e degli Enti locali;

la proposta di Programma, in linea con la complessiva rivisitazione della disciplina regionale, di cui al Disegno di legge regionale n. 80: “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva” presentato il 3 febbraio 2020 in Consiglio regionale, vuole essere il primo programma organico in materia di sport, definendo i principi, le finalità, gli obiettivi, le modalità di intervento da perseguire per un’efficace politica pubblica dello sport da attivarsi sul territorio regionale, al fine di favorire le finalità indicate dalle leggi su richiamate anche mediante l’interazione costante con gli Enti locali, il sistema sportivo, sanitario, formativo, scolastico e universitario e con tutti i soggetti previsti nel Programma;

il suddetto Programma, mediante il concorso degli Enti locali, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari previsti nel Programma stesso e gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, intende perseguire i seguenti obiettivi generali:

- iniziative volte ad incentivare la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa, quale fattore di formazione, prevenzione, benessere, anche attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
- progetti di cultura sportiva volti ad affermare i principi etici e i valori educativi dello sport, a prevenire il fenomeno del doping e ogni altra forma di dipendenza;
- progetti rivolti ai soggetti con disabilità;
- progetti rivolti a soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, al fine di prevenire l'abbandono sportivo, in particolare dei minori e delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, favorire l'integrazione, la coesione sociale ed educare alla legalità;
- iniziative finalizzate all'attività sportiva di base, all'orientamento sportivo, alla valorizzazione delle eccellenze sportive e dei giovani talenti regionali;
- manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e di grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;
- iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza, della storia e della cultura dello sport e delle attività motorie, delle tradizioni sportive del territorio, delle sue eccellenze, e la valorizzazione di centri museali e centri di documentazione;

- studi, ricerche, convegni, seminari, indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo, campagne di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione su temi inerenti l'attuazione della presente legge, e in particolare su quelli finalizzati a promuovere l'attività sportiva di base e il benessere psico-fisico connesso alla pratica sportiva;
- progetti finalizzati alla formazione, specializzazione e aggiornamento dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi;
- attività svolte in attuazione dei programmi previsti dall'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;
- attività svolte in occasione della Settimana regionale dello sport e del benessere;
- iniziative di promozione sportiva finalizzate a favorire stili di vita attivi, incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi, degli spazi verdi;
- interventi finalizzati alla realizzazione o riqualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando livelli minimi di infrastrutture, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- interventi urgenti, sull'impiantistica sportiva necessari ad assicurare il ripristino della pratica sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa con particolare attenzione agli interventi necessari;

il Programma per il raggiungimento degli obiettivi prevede quattro assi d'intervento, ognuno dei quali riferito alle specifiche leggi regionali:

Asse 1 – Lo sport in Piemonte: impianti e promozione, riferito alla Legge regionale 93/1995 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie" e alla Legge regionale 18/2000 "Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive".

Asse 2 – Gli sport tradizionali del Piemonte, riferito alla Legge regionale 36/2003 "Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello".

Asse 3 – Le società storiche del Piemonte, riferito alla Legge regionale 32/2002 "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte".

Asse 4 – Gli sport invernali Olimpici o Paralimpici, riferito alla Legge regionale 13/2010 "Interventi a favore della pratica degli sport Olimpici e Paralimpici invernali";

gli Assi contengono oltre l'individuazione di "Ambito d'intervento", "Beneficiari" e "Strumenti di attuazione delle misure" le linee d'intervento, relative a:

Linea d'intervento A - L' impiantistica sportiva;

Linea d'intervento B - La promozione sportiva;

ogni linea d'intervento prevede misure e azioni illustrate nel dettaglio ai rispettivi capitoli del Programma;

il Programma prevede inoltre misure straordinarie per l'anno 2020 a sostegno dello sport in considerazione della emergenza sanitaria Covid-19 che ha determinato un fermo attività con forti ripercussioni economiche per gli operatori sportivi.

Ritenuto di adottare la proposta di "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie", allegata (Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante formale e sostanziale, e di presentarla al Consiglio regionale per la sua approvazione ai sensi della legge regionale 93/1995.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, in quanto si tratta di un documento di programmazione per la cui attuazione si rinvia a successive deliberazioni della Giunta regionale, come previsto dai paragrafi 5 e 6 del Programma stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di proporre, ai sensi della legge regionale n. 93/1995, al Consiglio regionale del Piemonte l'approvazione del "Programma triennale 2020-2022 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto si tratta di un documento di programmazione per la cui attuazione si rinvia a successive deliberazioni della Giunta regionale, come previsto dai paragrafi 5 e 6 del Programma stesso.

- 1.
- 2.

-
-

- a)
- b)

-
-
-
-
-
-